

## **Sentenza Corte di Cassazione 16 giugno 2001, n. 8179**

### **Sezione Lavoro**

#### **Trasferimento d'azienda - Debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali - Restano soggetti alla disciplina dettata dall'art.2560 c.c.**

In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art.2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, 2° comma, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, 2° comma, c.c.), restando estraneo al c.d. rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.